

STATUTO

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1. - È costituita una Associazione denominata Vivere le Alpi.

Tale Associazione è costituita in conformità alla Costituzione, al codice civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 e ss.mm.ii. (c.d. Codice del Terzo Settore) e la sua denominazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) o nei registri operanti medio tempore e sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS*.

L'Associazione ha sede in Pinerolo (TO), Via Clemente Lequio n. 24**.

L'eventuale trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti e con congruo preavviso a tutti gli associati.

** Comma introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31.05.2021.*

*** Comma così sostituito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 13.05.2017.*

Versione precedente "L'Associazione ha sede in Pinerolo, via Giovanni Battista Rossi, n. 13" così modificato con deliberazione del Consiglio Direttivo del 04.06.2015.

Versione precedente: "L'Associazione ha sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II, n. 111."

Art. 2. - L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro e ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Essa si propone di promuovere il territorio alpino, partendo dalla promozione delle opere fortificate e di tutti i beni e le risorse architettoniche e culturali, ivi comprese eventuali manifestazioni ed iniziative, presenti su tale area.

** Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31.05.2021.*

Versione precedente "L'Associazione è apolitica, non ha finalità di lucro. Essa si propone di promuovere il territorio alpino, partendo dalla pubblicizzazione delle opere fortificate e di tutti i beni e le risorse architettoniche e culturali, ivi comprese eventuali manifestazioni ed iniziative, presenti su tale area."

Art. 3. - L'Associazione Vivere le Alpi, per il raggiungimento dei suoi fini, intende, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore e in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, promuovere varie attività utilizzando quale piattaforma principale il sito web come meglio specificato all'art. 25, in particolare*:

- attività di diffusione delle strutture architettoniche fortificate, con catalogazione da effettuarsi attraverso ricerche sulle fonti convenzionali, pubblicizzazione *online* attraverso fotografie, descrizioni, mappe ed itinerari;
- attività di diffusione collaterale di ogni qualsivoglia risorsa, sia esso bene architettonico, storico, culturale e naturalistico ovvero di manifestazioni culturali, il cui comune denominatore sia la promozione del territorio alpino;
- organizzazione di convegni volti ad estrinsecare l'attività dell'Associazione;

g.c.
AF
VF

88

U

///

B

- organizzazione di ogni qualsivoglia attività stabilita dall'Assemblea degli associati in conformità con la legge ed il presente Statuto, volta a diffondere la conoscenza del territorio alpino.

** Comma così modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31.05.2021.*

Versione precedente "L'Associazione Vivere le Alpi, per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività utilizzando quale piattaforma principale il sito web come meglio specificato all'art. 25, in particolare:".

Art. 3-bis. - L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo 2 e nel realizzare le attività di cui al precedente articolo 3, intende, ove possibile, accanto alla lingua italiana, utilizzare e promuovere, tutelando e valorizzandole, le lingue storiche minoritarie presenti sul territorio alpino.

Articolo introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 21.04.2018.

Art. 4. - L'Associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà, tuttavia, mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo e di ogni ente o persona giuridica pubblica o privata.

Art. 4-bis. - Le attività di cui agli articoli precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese, preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci dell'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso, secondo quanto previsto dall'art. 17 del Codice del Terzo Settore.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5 del Codice, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Articolo introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 31.05.2021.

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials: "L6", "AP", "Mf", "B"

Art. 5. - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere.

Art. 6. - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da*:

- quote dei tesseramenti;
- eventuali contributi, donazioni e lasciti;
- ogni altro tipo di entrate a carattere marginale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Consiglio Direttivo, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

** Comma I così modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.02.2021. La versione precedente ricomprendeva "- una sezione del sito internet www.alpifortificate.com, conferito a titolo di comodato d'uso gratuito da due dei tre comproprietari, Andrea Panin e Luca Grande;"*.

Art. 7. - L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria come convocata ai sensi del presente statuto*.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato, previa richiesta al Consiglio Direttivo.

**Comma II così sostituito con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.02.2021. Versione precedente "Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria come convocata ai sensi del presente statuto".*

Titolo II Gli Associati

Art. 8. - Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto almeno 18 anni all'atto di tesseramento, che siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito e gli ideali, nonché le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio siano interessate all'attività dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Art. 8-bis. - Possono, altresì, far parte dell'Associazione le persone fisiche che non abbiano compiuto gli anni 18 all'atto di tesseramento, che, conformemente ai principi dettati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 e della Costituzione, siano interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividano lo spirito e gli ideali.

g.c.
AP
MF

La domanda di adesione, compilata dai minori, dovrà essere sottoscritta da almeno uno dei soggetti esercenti la potestà genitoriale sullo stesso, il quale dovrà procedere al pagamento della quota annua di tesseramento di cui all'articolo precedente.

Gli Associati minorenni potranno esercitare tutte le attività promosse dall'Associazione e prendere parte all'Assemblea degli Associati, durante la quale, tuttavia, l'esercizio del potere di voto per ciascuna delle decisioni all'ordine del giorno sarà prerogativa unicamente del soggetto avente potestà genitoriale, salvo deroga prevista dall'Assemblea medesima nel corso della seduta.

*Articolo introdotto con deliberazione del Consiglio Direttivo del 05.01.2014
con modifica ratificata dall'Assemblea dei soci del 13.05.2017.*

Art. 9. - L'ammissione degli Associati è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi ed è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza semplice.

Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31.05.2021.

Versione precedente "L'ammissione degli Associati è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo con votazione a maggioranza semplice."

Art. 10. - Tutti gli Associati sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti.

In caso di comportamento difforme che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

Il richiamo consiste in una comunicazione volta ad informare l'Associato resosi protagonista di una condotta non grave posta in essere in difformità allo Statuto e potenzialmente lesiva degli scopi o del patrimonio dell'Associazione.

La diffida consiste in una comunicazione destinata all'Associato e volta ad informare e diffidare lo stesso dal reiterare una condotta grave posta in essere in violazione del presente articolo ovvero in seguito al reiterarsi di condotta già ammonita da un precedente richiamo.

L'espulsione dall'Associazione interverrà nei confronti di un Associato resosi recidivo nel porre in essere una condotta in violazione del comma precedente nonostante il ricevimento della diffida. L'espulsione potrà, altresì, intervenire in tutti i casi in cui il fatto dell'Associato sia tale da rendere un considerevole nocumento, anche indiretto, all'Associazione, tanto in termini patrimoniali quanto di immagine e prestigio.

Art. 11. - L'associato che intenda recedere dalla Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata da inviarsi alla sede con un mese di preavviso, fatta salva, in ogni caso, la facoltà di non rinnovare la tessera annuale senza preventiva comunicazione.

Titolo III

L'Assemblea degli Associati

J.C.
AP
Mg







Art. 12. - L'Assemblea ordinaria degli Associati, convocata su delibera del Consiglio Direttivo non meno di 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, si riunisce in luogo da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del Consiglio Direttivo stesso, ovvero su richiesta di almeno dieci Associati. La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati agli Associati a mezzo lettera raccomandata, comunicazione p.e.c. o comunicazione via posta elettronica ovvero con quegli altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Art. 13. - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun Associato potrà rappresentare sino ad un massimo di cinque altri Associati purché munito di regolare delega scritta.*

La partecipazione all'Assemblea del socio potrà aver luogo in presenza oppure mediante collegamento telematico a distanza tramite la piattaforma che il Consiglio Direttivo avrà cura di individuare e comunicare unitamente alla convocazione. Qualora il socio propendesse per la partecipazione mediante collegamento telematico a distanza, lo stesso dovrà comunicare a mezzo *e-mail* all'indirizzo dell'Associazione entro l'ora di inizio dell'assemblea la sua intenzione di partecipare attraverso tale modalità, avendo cura di trasmettere, in allegato, copia digitale della propria carta di identità e della tessera sociale, nonché eventuali copie di deleghe a egli rilasciate da altri soci.**

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di tanti Associati che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli Associati presenti o rappresentati: la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima.

**Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 31.05.2021.*

Versione precedente: "Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun Associato potrà rappresentare uno o più altri Associati purché munito di regolare delega scritta."

***Comma introdotto con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 27.02.2021.*

Art. 14. - L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli Associati presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Associato.

** Articolo così modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.02.2021.*

Versione precedente "L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli Associati presenti o rappresentanti mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Associato, purché non Consigliere né Revisore."

Art. 15. - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra gli Associati presenti un Segretario, il quale provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, che devono essere sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli Scrutatori qualora vi siano votazioni.

Qualora il Presidente non sia presente, esso è sostituito in tutti i suoi poteri dal Vice Presidente nominato dal Consiglio Direttivo.

J.C.
AP
MF

B

S

A

Art. 16. - Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di almeno un decimo degli Associati.

Articolo modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 31.05.2021.

Versione precedente: "Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di almeno dieci Associati."

Art. 17. - Gli Associati riuniti in Assemblea possono modificare il presente Statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà degli Associati ed il consenso di tre quinti dei voti presenti o rappresentati.

Titolo IV

Il Consiglio Direttivo

Art. 18. - Il Consiglio Direttivo è costituito da un numero minimo di sette membri eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica 6 anni e il mandato è rinnovabile.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, questi saranno sostituiti con i primi dei non eletti. Qualora ciò non fosse possibile il Consiglio Direttivo provvederà senza ritardo alla convocazione di un'Assemblea straordinaria al fine di procedere a nuove elezioni suppletive.*

La carica di consigliere è gratuita.

**Comma modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 21.01.2023.*

Versione precedente: "In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione temporanea, sino alla successiva Assemblea ordinaria."

Articolo modificato con deliberazione dell'Assemblea dei soci del 31.05.2021.

Versione precedente: "Il Consiglio Direttivo è costituito dagli Associati fondatori della Associazione Vivere le Alpi, come sopra specificati. Eventuali nuovi soggetti nominati in sostituzione a consiglieri decaduti o ad integrazione dei membri dello stesso, dovranno essere selezionati dall'Assemblea a maggioranza qualificata. Il Consiglio Direttivo dura in carica 6 anni. Allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo, l'Assemblea ordinaria è demandata a decidere sulla possibilità di nominare altri membri (nel numero massimo di 3 ad ogni scadenza) da affiancare agli Associati fondatori, il cui mandato si intende rinnovato ad aeternum sino allo scioglimento del sodalizio.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione temporanea, sino alla successiva Assemblea ordinaria. La carica di consigliere è gratuita."

Art. 19. - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio:

- a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- b) decide sugli investimenti patrimoniali;
- c) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- d) delibera sull'ammissione e su eventuali sanzioni degli Associati;

g.c.
AP
M
B

SP

B

- e) decide sull'attività e le iniziative dell'Associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 4;
- f) approva i progetti di bilancio preventivo e stato patrimoniale, da presentare all'Assemblea degli Associati;
- g) conferisce e revoca procedure.

Art. 20. - Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica due anni.*

Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di almeno due consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi.

** Comma I così modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 13.05.2017.*

Versione precedente "Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, un Presidente ed un Vice Presidente, i quali durano in carica due anni. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere eletti più di due volte consecutive."

Art. 21. - Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte, anche mediante collegamento a distanza, almeno la metà più uno dei consiglieri.*

** Comma II così modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 27.02.2021.*

Versione precedente "Le deliberazioni del Consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà più uno dei consiglieri".

Art. 22. - La firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria ed Amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al Presidente ed eventualmente da questi demandate ad uno o più membri del Consiglio Direttivo per singole attività.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma precedente avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Comma II e comma III introdotti con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31.05.2021.

Titolo V Il tesoriere

Art. 23. - L'Assemblea generale nomina ogni due anni un Tesoriere, che si occuperà del controllo delle spese, della gestione amministrativa dell'associazione, della tenuta dei bilanci. Di tali attività il Tesoriere riferirà al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea degli Associati.

Titolo VI Lo scioglimento

Art. 24. - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria con votazione a maggioranza qualificata di almeno i tre

g.c.
AP
Mg
B

SP

W

quarti degli Associati e con il parere concorde della maggioranza del Collegio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si occuperà della nomina di un liquidatore per le operazioni da eseguirsi secondo le norme di legge e del presente statuto.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione, dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice del Terzo Settore) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 3 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore.

Articolo modificato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 31.05.2021

Versione precedente: "Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria con votazione a maggioranza qualificata e con il parere concorde della maggioranza del Collegio Direttivo.

Lo scioglimento può essere disposto, altresì, dal Consiglio Direttivo all'unanimità. Il Consiglio Direttivo si occuperà della nomina di un liquidatore per le operazioni da eseguirsi secondo le norme di legge e del presente statuto."

Titolo VII*

Disposizioni generali

Art. 25. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni delle apposite norme di legge che si intendono qui richiamate ad integrazione.

** Titolo rinumerato con deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 13.05.2017 a seguito dell'abrogazione del precedente Titolo VII e dell'art. 25, con rinumerazione del Titolo VIII in Titolo VII e dell'art. 26 in art. 25.*

Versione precedente "Titolo VII Sul dominio web della Associazione

Art. 25. - L'Associazione si propone sin dal momento della costituzione di attivarsi, per il tramite del Consiglio Direttivo, per la creazione di un dominio web specificamente destinato alla promozione ed alla estrinsecazione della attività associativa, come illustrata dal presente Statuto.

Nel lasso di tempo intercorrente tra la costituzione della Associazione Vivere le Alpi e la creazione del dominio di cui al comma 1, tali finalità saranno poste in essere attraverso l'utilizzo di una apposita sezione del sito www.alpifortificate.com, corrispondente alla quota conferita a titolo di comodato gratuito da due degli attuali comproprietari Luca Grande ed Andrea Panin.

Titolo VIII Disposizioni generali

Art. 26. - Per tutto quanto non è contenuto nel presente Statuto valgono le disposizioni delle apposite norme di legge che si intendono qui richiamate ad integrazione."

Torino, li 28.11.2013 – Pinerolo, li 21.01.2023

Il Consiglio Direttivo

Luca Grande

Luca Bonjour

Paolo Virone

Andrea Panin

Giuseppe Martini

Simona Pons

Carlo Grande